



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

Al Sindaco
del Comune di
Nardò

Al Presidente del consiglio
comunale del Comune di
Nardò

All'Organo di Revisione
del Comune di
Nardò

CORTE DEI CONTI



0004829-13/11/2017-SC_PUG-T75-P

Oggetto: Delibera n. 145/PRSP/2017


Si trasmette la deliberazione in oggetto, adottata nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 148 bis del d.lgs.n. 267/2000.

Il Direttore del Servizio di supporto

dott.ssa Marialuce Sciannameo



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T75



DOC. INTERNO N. 69067045 del 09/11/2017

Deliberazione n. 145 /PRSP/2017



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	Relatore
Referendario	Michela Muti	

a seguito della adunanza pubblica del 5 ottobre 2017 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/AUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il rendiconto 2014;

VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;



Città di NARDO' - Prot. n. 0047303 del 13/11/2017 - ARRIVO

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 102/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Adesso;

UDITI, per il comune di Nardò (LE), il Sindaco, Dott. Giuseppe Mellone, l'Assessore al bilancio, Dott. Gianpiero Lupo, il Segretario, Dott Antonio Scrimitore, e il Dirigente dott. Gabriele Falco.

FATTO

A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione del comune di Nardò, prevista dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relativa al rendiconto 2014, il Magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. n. 3469 del 13/10/2016, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro della richiesta inoltrata, pervenivano a questa Sezione le note di risposta prot. cdc n. 4236 del 01/12/2016 e n. 4209 del 30/11/2016, a firma rispettivamente del Sindaco e dell'Organo di revisione. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: errata contabilizzazione di voci tra i servizi conto terzi, mancata indicazione dei pagamenti oltre i termini, organismi partecipati in perdita, violazione del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, debiti fuori bilancio, violazione dell'art 1, comma 219, l. 208/2015 abrogato dall'art 25, comma 4, d. lgs 75/2017.

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 102/2017, a convocare il comune di Nardò per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 27 settembre 2017, ore 12, per l'invio, da parte dell'ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 102 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato in data 15 settembre 2017 con nota prot. 3858 del 13/09/2017.

Con nota prot. cdc 4137 del 28 settembre 2017 venivano trasmesse le memorie in vista dell'odierna adunanza. I chiarimenti forniti consentivano di superare i dubbi relativi alla possibile violazione dell'art 1, comma 219, l. 208/2015 (abrogato dall'art 25, comma 4, d. lgs 75/2017), che sanciva l'indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle pubbliche amministrazioni (disposizione ritenuta applicabile anche agli enti locali: cfr. 73/PAR/2016), atteso che l'ente ha chiarito che *"non è stato assolutamente aumentato il numero dei dirigenti, nel rispetto dei vincoli del comma 219 dell'art 1 della l. 208/2015"*.

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il Sindaco, Dott. Giuseppe Mellone, l'Assessore al bilancio, Dott. Gianpiero Lupo, il Segretario, Dott Antonio Scrimitore, e il

Dirigente dott. Gabriele Falco.

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D. Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D. L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D. Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D. Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D. Lgs. 267/2000.




[Handwritten signature]

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D. Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D. Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d. lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D. Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile, per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di



squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione al rendiconto 2014 del comune di Nardò (LE), come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D. Lgs. 267/2000.

1. Servizi conto terzi.

L'Ente ha incluso tra i servizi conto terzi alcune voci in relazione alle quali non emerge l'estraneità al fine istituzionale, l'assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale nonché la neutralità finanziaria, idonee a giustificarne la contabilizzazione. Si tratta, in particolare, delle seguenti voci: "Somme versate da Enti privati da redistribuire o da impiegare" di € 109.581,58 ed "Erogazione somme anticipate c/terzi pubbliche e private" di € 27.912,63.

Non sono state fornite giustificazioni sul punto. Nelle memorie è stato riferito che *"non si è nelle condizioni di chiarire l'estraneità ai fini istituzionali, l'assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale dell'ente e la neutralità finanziaria delle somme iscritte tra i servizi conto terzi. La dirigente responsabile, ora non più in servizio presso questo ente, nulla ha chiarito in merito"*.

Si ricorda che, per costante giurisprudenza contabile anche di questa Sezione, vige la tassatività delle voci imputabili nei servizi conto terzi al fine di evitare alterazioni alle risultanze contabili. Sono iscrivibili nei servizi conto terzi solo le operazioni poste in essere dall'ente, non per la realizzazione di un proprio fine istituzionale, ma per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale dell'ente stesso. Non è, pertanto, sufficiente, per l'allocazione nei servizi conto terzi, la sola circostanza che una spesa sia sostenuta dall'ente per un terzo e sia destinata ad essere interamente rimborsata. Si richiama, altresì, quanto disposto dall'art.165, co.9, Tuel.

I principi sono stati ribaditi dall'allegato 4/2 al d lgs 118/2011 che definisce come servizi conto terzi *"le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta."*

Si richiama quanto già osservato con delibera n. 162/PRSP/2014 relativa ai rendiconti 2011 e 2012

2. Violazione dell'art. 41 del d. l. n. 66/2014 conv. in l. 89/2014.

L'Ente non ha provveduto ai sensi dell'art. 41 del d. l. n. 66/2014 ad individuare, nel prospetto allegato al rendiconto 2014, i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La disposizione in esame stabilisce che a *"decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di*



superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti”.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza il comune, pur confermando la mancata allegazione del prospetto, ha riferito che lo stesso risulta oggi pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Il Collegio prende atto della misura correttiva adottata, tuttavia, per l'esercizio in esame, non può che confermare la criticità.

3. Debiti fuori bilancio.

Dall'esame del questionario risulta che il Comune di Nardò ha riconosciuto nell'anno 2014 debiti fuori bilancio per € 231.681,31, di cui € 216.405,97 relativi alla lett a) dell'art 194 Tuel ed € 15.275,34 relativi alla lett. e). A ciò si aggiunge l'importo di € 83.521,51 relativi a debiti fuori bilancio rilevati a chiusura dell'esercizio e successivamente riconosciuti.

Gli importi sopra indicati non coincidono con quelli riportati nella relazione di fine mandato (trasmessa con nota prot. 14560 del 6.04.2016), da cui risultano debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio in esame per € 1.101.205,86: per tale ragione, sono stati chiesti chiarimenti in sede istruttoria.

Nelle memorie l'ente ha confermato che i debiti fuori bilancio riconosciuti durante l'esercizio 2014 sono pari ad € 231.681,31, mentre, con riferimento agli importi riportati nella relazione di fine mandato, ha precisato che gli stessi *“non risultano corretti in quanto agli impegni dei debiti fuori bilancio effettivamente riconosciuti nell'esercizio 2014, sono state sommate alcune rate relative a debiti fuori bilancio riconosciuti in anni precedenti. Tuttavia, non si riesce a risalire a quali siano stati i criteri utilizzati”.*

Si osserva che la criticità in esame ha determinato il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 8 nell'esercizio 2015.

4. Organismi partecipati.

Il Comune di Nardò è socio di maggioranza della Farmacia Comunale di Nardò srl, con una quota di partecipazione del 51%. La società ha riportato perdite nel 2011 (-€ 11.995,00) e nel 2014 (-€ 16.739), mentre nel 2013 ha conseguito un utile esiguo di € 2.677. Nonostante l'espressa richiesta in sede istruttoria, l'ente non ha chiarito le ragioni del mantenimento della partecipazione. Non ha chiarito, inoltre, se sia stato vincolato una parte dell'avanzo di amministrazione, pari alla quota di partecipazione (51%), per la copertura della perdita (art 21, commi 1 e 2, d lgs 175/2016).

Nel corso dell'odierna adunanza l'ente ha depositato, come richiesto dal Magistrato istruttore, i bilanci 2015 e 2016 da cui si evince un miglioramento della situazione, atteso che la società ha conseguito un utile di € 12.618. E' stato precisato, inoltre, che è in fase di predisposizione il bando di gara volto all'alienazione della quota sociale.

Il Collegio prende atto di quanto riferito in merito alla decisione di alienazione, conferma,



tuttavia, per l'esercizio in esame la criticità relativa alla presenza di un organismo partecipato in perdita.

5. Parametri di deficitarietà strutturale.

L'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per l'esercizio 2014 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Premesso quanto sopra, permane la criticità, rilevata da questa Sezione con delibera n. 162/PRSP/2014, relativa al superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente). Il valore è pari al 66,31% e, pertanto, notevolmente superiore al tasso soglia.

Sul punto l'ente nulla ha riferito.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto 2014 del comune di Nardò, ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000:

- 1) dichiara che costituiscono violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente l'errata contabilizzazione di voci tra i servizi conto terzi, la violazione dell'art 41 d.l. 66/2014 conv. in l. 89/2014, la presenza di debiti fuori bilancio di importo rilevante, la presenza di organismi partecipati in perdita, la violazione del parametro di deficitarietà strutturale n. 4;
- 2) prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;
- 3) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 d lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti




adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deciso in Bari, il giorno 5 ottobre 2017.

Il Magistrato-relatore
Carmelina ADESSO




Il Presidente
Agostino CHIAPPINIELLO



depositata in Segreteria

il ...D.D. NOV. 2017.....
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Mariatice SCIANNAMEO)



Città di NARDO' - Prot. n. 0047303 del 13/11/2017 - ARRIVO



